

Alcune Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti (Corte Conti, Sez. giur. Sardegna, 4 gennaio 2018, n. 2; id., Sez. giur. Sardegna, 4 aprile 2018, n. 68; in termini analoghi, tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Calabria, 20 aprile 2018, n. 53), su ricorso di militari in quiescenza, che alla data del 31.12.1995 avevano maturato almeno 15 anni di servizio utile e non più di 20 anni, hanno statuito in primo grado e di recente anche in secondo grado (sentenze nn. 422 del 2018 e 197 del 2019), che l'aliquota di rendimento della pensione deve essere determinata, in ossequio all'Art. 54 del D.P.R. 1092/1973 (T.U. delle pensioni), nella misura del 44% della base pensionabile pur avendo maturato al pensionamento un servizio complessivo superiore a 20 anni.

La problematica, che riguarda solo i militari non destinatari al 31.12.1995 del sistema retributivo ossia con 18 anni di servizio utile a tale data, verte sull'interpretazione da applicare alla locuzione almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile disciplinata nell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092/1973 e non sulla determinazione dell'aliquota pensionistica determinata con l'art. 44 del citato T.U.

L'Istituto di Previdenza considera applicabile il 44% solo a coloro i quali si congedano con un'anzianità utile di servizio complessiva minima di 15 anni e non superiore a 20 anni al 31.12.1995.

L'art. 44, che disciplina la determinazione del trattamento normale di pensione del personale civile, viene applicato ai militari dal 01.01.2011 a seguito del passaggio delle competenze all'Istituto di Previdenza delle pensioni dei militari collocati in riserva, non comporta penalizzazioni sul trattamento economico di quiescenza dei militari anzi le modalità di calcolo dell'aliquota di rendimento del personale civile è maggiore rispetto a quella applicabile con l'articolo 54 al personale militare. L'INPS applica ai militari l'art.44 solo per le modalità di determinazione delle aliquote, ferme restando le precipe norme di settore.

L'articolo 54 consente ai militare di conseguire per ogni anno utile il 2,20% della base pensionabile mentre l'art. 44 attribuisce una percentuale nei primi 15 anni più favorevole.

Al fine di esplorare ogni possibile azione tesa ad attribuire ai militari la misura del 44% della base pensionabile pur avendo maturato gli stessi al 31.12.1995 un servizio utile di almeno 15 anni e al pensionamento un servizio complessivo superiore a 20 anni, sarà a breve organizzato per gli iscritti **un ricorso collettivo finalizzato nello specifico, a far attribuire al personale militare transitato in quiescenza con il sistema misto ed in possesso di un'anzianità contributiva tra 15 e 20 anni al 31/12/1995, un calcolo della base pensionabile del 44%, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, difformemente da quanto applicato dall'INPS.**